

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 18 AGOSTO 2003

N. 93

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 maggio 2003, n. 146

P.O.R Puglia 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane"- Azione 2 "Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano". Annualità 2000 e 2001. Comune di Foggia - "Lavori di monitoraggio per elettrosmog e priorità degli interventi". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 9235

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 maggio 2003, n. 148

P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 3b "Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie". Azioni dirette. Annualità 2000 e 2001. Comune di Brindisi - "Progetto Ecobach - Ecologico -Bus A chiamata". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 9239

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 giugno 2003, n. 172

Terna s.p.a. - Via G. Porzio 4 / Is. A1 C.D.N. Napoli - Elettrodotto 150 kv Accadia - Foggia - Procedura di V.I.A.

Pag. 9244

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 giugno 2003, n. 173

Opificio industriale di zincatura a caldo per il trattamento e rivestimento dei metalli in zona P.I.P. nel Comune di Carosino (Ta) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 9246

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 giugno 2003, n. 175

Lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici e completamento Grotta San Michele - Comune di Orsara di Puglia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 9247

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 giugno 2003, n. 176

Realizzazione di un insediamento turistico in località Pettolecchia - Savelletri - Comune di Fasano (Br) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 9249

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 giugno 2003, n. 184

Realizzazione di un parco eolico sito in località Monte Calvello - Comune di Troia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 9251

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 giugno 2003, n. 185

Realizzazione di un parco eolico sito in S. Agata di Puglia (Fg) con connessione alla rete di trasmissione nazionale in agro del Comune di Accadia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 9253

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 giugno 2003, n. 186

P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 4a "Misure di pianificazioni - incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2000 e 2001. Comuni associati: Tricase (capofila) Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo - "Piano di zonizzazione e di risanamento acustico". Revoca finanziamento.

Pag. 9255

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2003, n. 195

Procedure di V.I.A. - Ditta F.Ili Castriotta srl di Manfredonia - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare per inerti industriali - Loc. "San Leonardo" agro di Manfredonia.

Pag. 9257

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2003, n. 196

Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostuni - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per nuova cava di tufo calcare - Loc. "Sessana" agro di Ostuni.

Pag. 9259

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 luglio 2003, n. 201

Ampliamento del complesso alberghiero "Baia delle Zagare" in località Valle dei Mergoli - Comune di Mattinata (Fg) - Prop. Vittoria s.r.l. - Procedura di V.I.A.

Pag. 9260

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 luglio 2003, n. 204

L.R. n. 62/1985. "Interventi di disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso". Integrazione della graduatoria per l'anno 2003 di cui alla D.D. n. 188 del 1° luglio 2003.

Pag. 9261

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 maggio 2003, n. 146

P.O.R Puglia 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane”- Azione 2 “Realizzazione e/o adeguamento ed integrazione delle reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano”. Annualità 2000 e 2001 . Comune di Foggia - “Lavori di monitoraggio per elettrosmog e priorità degli interventi”. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2003 addì 26 del mese di maggio in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di FOGGIA per l’attuazione dell’intervento “LAVORI

DI MONITORAGGIO PER ELETTROSMOG E PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI” di cui alla Misura 5.2 Azione 2, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di FOGGIA,

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160, relativamente alla misura 5.2 - “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 164 del 10/08/2001, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 2 della misura POR 5.2 “REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE RETI DI RILEVAMENTO E DEI SISTEMI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI INQUINAMENTO URBANO”, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2000 - 2001, ammontanti complessivamente a Euro 4.136.925,12, di cui Euro 3.627.000,00 quale quota di assegnazione originaria; Euro 509.925,12 quale assegnazione di quota parte dell’economie realizzate sulle altre Azioni 3a, 3b, 4a, 4b e 5 della stessa Misura 5.2”

PRESO ATTO che il progetto “LAVORI DI MONITORAGGIO PER ELETTROSMOG E PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI” proposto dal Comune di FOGGIA, di importo complessivo pari a Euro 147.190,21, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 2 Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 102.955,68 comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e con un cofinanziamento Comunale pari a Euro 44.234,53 e pari al 30,0526% dell’importo complessivo del progetto;

VISTO che il Comune di FOGGIA, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato dell'11/09/2001 prot. n°9764; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di partecipazione finanziaria dell'intervento, ammontante alla somma di Euro 44.234,53;

VISTO la determina Dirigenziale del Settore LL.PP: n°93 del 28/02/02 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa per un importo di E. 107.500,49 comprensivo di IVA con una economia di E. 39.689,72 rinveniente a seguito dell'espletamento della gara di appalto;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 5.263,56;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

- Impegnare a favore del Comune di FOGGIA per la realizzazione dell'intervento "LAVORI DI MONITORAGGIO PER ELETTROSMOG E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 75.193,80 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;
- Liquidare a favore del Comune di FOGGIA, l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.236,56 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di FOGGIA, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.236,56;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti

dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di FOGGIA per l'attuazione dell'intervento "LAVORI DI MONITORAGGIO PER ELETTROSMOG E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI" di cui alla Misura 5.2 Azione 2, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di FOGGIA è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di FOGGIA, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di impegnare a favore del Comune di FOGGIA, per la realizzazione dell'intervento "LAVORI DI MONITORAGGIO PER ELETTROSMOG E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 2, la somma complessiva di Euro 75.193,80 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;

- di liquidare a favore del Comune di FOGGIA, l'anticipazione del 7% pari a Euro 5.263,56, a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2000;
 - di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del comune di FOGGIA, PARTITA IVA 00363460718, secondo le disposizioni di cui alla legge n°720/84 e successive modifiche ed integrazioni, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 5.263,56;
 - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
 2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di FOGGIA;
 4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.

Art. 1

I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di FOGGIA, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 2 - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive trimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa

approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al trimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;

- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà prodotta su supporto informatico (floppy disk) rilasciato dalla Regione.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea

Il Responsabile Di Misura 5.2.
Ing. Gennaro Rosato

Il Responsabile Unico
Del Procedimento

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 maggio 2003, n. 148

P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 3b "Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie". Azioni dirette. Annualità 2000 e 2001. Comune di Brindisi - "Progetto Ecobach - Ecologico -Bus

A chiamata". Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

L'anno 2003 addì 26 del mese di maggio, in Modugno, presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell'ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione della Misura 5.2.;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica e necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di BRINDISI per l'attuazione dell'intervento "PROGETTO ECOBACH - ECOLOGICO - BUS A Chiamata" di cui alla Misura 5.2 Azione 3b, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di BRINDISI;

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160, relativamente alla misura 5.2 - "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°166 del 10/08/2001, pubblicata sul

BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 3b della misura POR 5.2 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITA' E DEL TRASPORTO URBANO A LIVELLO INTERNO, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE" - AZIONI DIRETTE, con indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2000 - 2001, ammontanti complessivamente a £. 7.022.851.290 pari a Euro 3.627.000,00;

PRESO ATTO che l'intervento "PROGETTO ECOBACH - ECOLOGICO - BUS A Chiamata" proposto dal Comune di BRINDISI, di importo complessivo pari a Euro 836.660,18 è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 3b Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 694.427,94, comprensivo di I.V.A., quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato., con un cofinanziamento Comunale del 17% pari a Euro 142.232,23;

VISTO che il Comune di BRINDISI, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato dell'11/09/2001 prot. n°9779; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento, così come derivante dalla rideterminazione del quadro economico definitivo, ammontante conclusivamente alla somma di Euro 836.660,18;

VISTA la determinazione del Servizio Ripartizione e Trasporto n°22 dell'11/02/2003 del Comune di BRINDISI con la quale è stato rideterminato il nuovo quadro economico di spesa per un importo di E. 836.660,18 comprensivo di I.V.A.;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e

liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 48.609,95;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

- Impegnare a favore del Comune di BRINDISI, per la realizzazione dell'intervento "PROGETTO ECOBACH - ECOLOGICO - BUS A Chiamata quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 3b, la somma complessiva di Euro 694.427,95 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2001;
- Liquidare a favore del Comune di BRINDISI, l'anticipazione del 7% pari a Euro 48.609,95, a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 residui di stanziamento 2001,;
- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di BRINDISI, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 48.609,95;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di BRINDISI per l'attuazione dell'intervento "PROGETTO ECOBACH - ECOLOGICO - BUS A Chiamata" di cui alla Misura 5.2 Azione 3b, allegato al presente provvedimento;
 - di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di BRINDISI è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di BRINDISI, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
 - di impegnare a favore del Comune di BRINDISI, per la realizzazione dell'intervento "PROGETTO ECOBACH - ECOLOGICO - BUS A Chiamata" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 3b, la somma complessiva di Euro 694.427,95 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 - residui di stanziamento 2001;
 - di liquidare a favore del Comune di BRINDISI, l'anticipazione del 7% pari a Euro 48.609,95 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2003 residui di stanziamento 2001;
 - di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di BRINDISI, C.F.: 80000250748 - secondo le disposizioni di cui alla legge n°720/84 e successive modifiche ed integrazioni - l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 48.609,95;
 - di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.
1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di BRINDISI;
4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura Finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.

Art. 1

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI BRINDISI, beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 3b - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura),
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà prodotta su supporto informatico (floppy disk) rilasciato dalla Regione.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile di Misura 5.2.
Ing. Gennaro Rosato

Il Responsabile Unico
Del Procedimento

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 giugno 2003, n. 172

Terna s.p.a. - Via G. Porzio 4 / Is. A1 C.D.N. Napoli - Elettrodotto 150 kv Accadia - Foggia - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 12 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n 7963 del 17 09 2002 la Terna S.p A - via G. Porzio, 4/Is A1 C.D.N. - Napoli - ha presentato, ai sensi della LR n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un elettrodotto aereo da 150 kv da Accadia a Foggia, attraversante i territori comunali di Bovino, Orsara di Puglia, Panni e Troia;
- con nota prot. n. 8034 del 18.09.2002, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento in oggetto alle amministrazioni interessate ed a provvedere alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. n 11/2001, ai commi 1, 2 e 3 Con la stessa nota richiedeva alle amministrazioni comunali interessate il parere in merito all'intervento proposto ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta Legge Regionale;
- con nota prot. n. 3055 del 02.04.2003, il Settore Ecologia sollecitava ai comuni interessati il parere sopra citato e, con successiva nota prot. n 3056 del 02.04.2003, chiedeva nuovamente alla Terna SpA la trasmissione delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito Dette pubblicazioni ad oggi non risultano pervenute;
- con nota acquisita al prot n 4352 del 19.05.2003, il Comune di Bovino esprimeva parere contrario

alla costruzione dell'elettrodotto così come progettato;

- con nota acquisita al prot n 4849 del 03.06.2003, il Comune di Accadia comunicava di non potersi esprimere sull'elettrodotto in questione, in quanto la Terna SpA non aveva provveduto a trasmettere la relativa pratica;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- rilevato che l'erigendo elettrodotto permetterà di veicolare l'energia elettrica prodotta dai parchi eolici nella rete di distribuzione, ma nello Studio di Impatto Ambientale non viene fatto cenno a come attualmente il problema viene risolto e se la nuova realizzazione è strettamente necessaria;
- considerato che nello dello Studio di Impatto Ambientale (pag. 37) viene evidenziato che l'opera produrrà impatti di tipo irreversibile quali "la necessaria eliminazione di copertura vegetale lungo il tracciato sia in fase di impianto della linea, sia durante l'esercizio della stessa", proponendo, quale opera di compensazione, la "rinaturalizzazione di una superficie di analoga ampiezza nelle immediate vicinanze del sito interessato";
- preso atto che nel paragrafo dedicato alle possibili alternative, vengono esclusivamente citati i criteri di scelta adottati, senza individuare soluzioni diverse rispetto a quella individuata e che, per quanto attiene le zone SIC attraversate, non è stato effettuato uno studio puntuale né suggerite soluzioni che possano mitigare gli effetti sull'ecosistema;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 05.06.2003, esaminati gli atti amministrativi e gli elaborati pervenuti, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento così come proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.06.2003, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un elettrodotto aereo da 150 kv da Accadia a Foggia, attraversante i territori comunali di Bovino, Orsara di Puglia, Panni e Troia, così come proposto dalla Terna S.p.A. - via G. Porzio, 4/Is. A1 C.D.N. - Napoli -;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 giugno 2003, n. 173

Opificio industriale di zincatura a caldo per il trattamento e rivestimento dei metalli in zona P.I.P. nel Comune di Carosino (Ta) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 16 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento

- con nota acquisita al prot. n 32044 del 23 04 2002, veniva trasmessa la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un opificio industriale di zincatura a caldo per il trattamento e rivestimento dei metalli in zona P I P. nel Comune di Carosino (Ta) da parte della Jonica Zinco Srl - Via Principe di Piemonte, 15 - S. Giorgio Jonico - Taranto;
- con nota prot. n 3379 del 03.05.2002, il Settore Ecologia invitava la società proponente a fornire gli elaborati integrativi richiesti dall'art 16, comma 1, lettere a) e c) della LR n 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n 10068 dell'11.12.2002, la Jonica Zinco Srl inviava quanto richiesto;
- con nota prot n 332 del 23.01.2003, il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale di Carosino a trasmettere l'attestazione di avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pub-

blico così come da art 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e a comunicare il parere di cui all'art 16, comma 5, della predetta Legge Regionale;

- con nota acquisita al prot. n. 2620 del 17.03.2003, il proponente trasmetteva:
 1. copia della certificazione dell'affissione all'albo pretorio a firma del Sindaco del Comune di Carosino;
 2. copia della certificazione del Segretario Comunale attestante l'avvenuta pubblicazione dal 31.12.2002 al 30.01.2003, con la comunicazione che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
 3. copia del parere favorevole del Sindaco del Comune di Carosino;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di, escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - che venga assicurato un monitoraggio adeguato e costante nel tempo della componente ambientale "aria", mediante una propria rete di rilevamento degli inquinanti al fine di evitare che i livelli di concentrazione delle sostanze tossiche emesse in atmosfera costituiscano una minaccia per la tutela della salute umana e per la protezione dell'ambiente (in tal senso sarebbe auspicabile richiedere un supporto tecnico-scientifico all'ARPA Puglia);
 - che si vigili, mediante un'attività di campionamento, sul carico inquinante delle acque di scarico derivanti da trattamenti chimici ed elettrochimici sui metalli, le quali possono risultare particolarmente nocive (vista la contemporanea presenza di vari composti inorganici ed organici) per l'ambiente e per l'efficacia degli impianti di depurazione biologici eventualmente posti a valle delle condotte fognarie pubbliche;
 - che venga riutilizzato l'acqua di lavaggio e di risciacquo per le fasi del processo produttivo, al fine di minimizzare il consumo di risorsa idrica;
 - che si preveda, ove previsto lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi all'interno dell'opificio, l'uso di idonei contenitori ed imbal-

laggi, etichettati secondo tutte le modalità previste dal D. Lgs. 22/97;

- che si preveda obbligatoriamente la consegna a ditta autorizzata dei rifiuti solidi pericolosi (acido esausto, polveri costituite da cloruro di zinco ed ammonio ed ossido di zinco, soluzione sgrassante acida a base fosforica), la quale provvederà al ritiro, trasporto, scarico e conferimento dei contenitori presso i propri depositi di stoccaggio;
 - che si prevedano procedure di tempestivo intervento in caso di imprevisti e/o incidenti rilevanti;
 - che venga fornita adeguata informazione alla popolazione, anche in riferimento a situazioni di rischio per la salute;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione officio industriale di zincatura a caldo per il trattamento e rivestimento dei metalli in zona P.I.P. nel Comune di Carosino (Ta) proposto dalla Jonica Zinco S.r.l. - Via Principe di Piemonte, 15 - S. Giorgio Jonico - Taranto -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in nar-

rativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 giugno 2003, n. 175

Lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici e completamento Grotta San Michele - Comune di Orsara di Puglia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 17 del mese di giugno, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2466 del 07.03.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

- per i lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici e il completamento della Grotta San Michele da parte dell'Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia (Fg);
- con nota prot. n. 2727 del 24.03.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Orsara di Puglia a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
 - con nota acquisita al prot. n. 4980 del 09.06.2003, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - del Comune di Orsara di Puglia attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dall'01.04.2003 al 30.04.2003 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
 - espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - in fase di cantiere sia prestata particolare cura alla regimazione delle acque in modo da prevenire fenomeni di dilavamento ed eventuali problemi di sicurezza, per persone ed infrastrutture, dovuti ad eventi meteorici;
 - compatibilmente con le esigenze tecnico/funzionali dell'intervento, lungo gli argini dei canali vengano mantenute o ricostruite le fasce di vegetazione ripariale per la funzionalità delle reti ecologiche;
 - al termine dei lavori venga garantito il ripristino dei luoghi attraverso la bonifica delle aree di cantiere e la rimozione della eventuale viabilità di servizio;
 - venga garantito il monitoraggio degli interventi per verificare che le modificazioni introdotte dalle opere in progetto non comportino impatti negativi rilevanti a valle, all'interno del bacino idrografico di riferimento (alterazione dei fenomeni di trasporto solido, ecc...);
 - per gli interventi stabilizzanti dei pendii siano effettivamente utilizzate specie erbacee e arbustive autoctone come peraltro definito nella relazione descrittiva;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per i lavori di consolidamento dei dissesti idrogeologici e il completamento della Grotta San Michele proposto dall'Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia (Fg), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 giugno 2003, n. 176

Realizzazione di un insediamento turistico in località Pettoleccia - Savelletri - Comune di Fasano (Br) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 17 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3360 del 03.05.2002, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento turistico in località Pettoleccia - Savelletri nel Comune di Fasano (Br) da parte della Pettoleccia S.r.l. - Via Macchie, 31/10 - Palese (Ba) -;
- con nota prot. n. 3863 del 15.05.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'opera in oggetto presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 10172 del 17.12.2002, Italia Nostra Onlus - Sezione "Messapia" di Ostuni - trasmetteva delle osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, soprattutto relativamente alla esistenza di un vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 e alla presenza di alberi di ulivo secolari, il cui espian-

tererebbe le caratteristiche fondamentali del paesaggio;

- con nota prot. n. 10215 del 20.12.2002, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali di questo Assessorato, richiamando le segnalazioni di Italia Nostra ed il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001, richiedeva degli accertamenti al Corpo Forestale dello Stato, alla Soprintendenza B.B.A.A., all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Brindisi, all'Ispettorato Agrario Compartimentale di Bari ed agli Assessorati Regionali interessati;
- con successiva nota prot. n. 10216 del 20.12.2002, l'Ufficio Parchi richiedeva al Sindaco del Comune di Fasano chiarimenti in merito allo stato della conferenza di servizi e alle concessioni edilizie, al rilascio di autorizzazioni da parte della Soprintendenza B.B.A.A. ed al rilascio di autorizzazioni all'eventuale espianamento di ulivo e di querce da sughero, le cui dimensioni sono tali da richiedere lo status di monumenti vegetazionali;
- con nota acquisita al prot. n. 198 del 15.01.2003, il Dirigente Settore LL.PP. ed Ecologia del Comune di Fasano trasmetteva il parere endoprocedimentale dell'Amministrazione Comunale ed il parere favorevole condizionato del consulente comunale paesaggista in data 25.07.2002;
- con nota acquisita al prot. n. 249 del 20.01.2003, il Comune di Fasano trasmetteva la comunicazione della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito al n. 79 dell'Albo Pretorio, dal 18.10.2002 al 17.11.2002. Con la stessa nota comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni in merito all'opera da realizzare;
- con nota prot. n. 2193 del 24.02.2003, il Settore Ecologia sollecitava la Soprintendenza B.B.A.A., l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, l'Ispettorato Agrario Compartimentale, l'Assessorato all'Urbanistica e l'Assessorato all'Agricoltura a dare riscontro alla nota prot. n. 10215;

- con successiva nota prot. n. 2195 del 24.02.2003, il Settore Ecologia sollecitava il Comune di Fasano a rispondere alla nota n. 10216;
- con nota acquisita al prot. n. 3737 dell'01.05.2003, la LIPU - Sezione Provinciale di Ostuni - trasmetteva ulteriori osservazioni in merito alla realizzazione del complesso turistico in parola ed in particolare richiamava l'erronea indicazione della società proponente in merito alla densità degli ulivi secolari e alla dichiarazione di assenza di lame;
- con nota acquisita al prot. n. 3763 del 05.05.2003, il Comune di Fasano precisava che:
 - la procedura relativa alla conferenza dei servizi è sospesa;
 - non vi è stato alcun rilascio di autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai B.B.A.A.;
 - non vi è stato alcun rilascio di autorizzazione all'espianto di alberi di ulivo e di querce da sughero;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente;
- preso atto della presenza nell'area di intervento di alberi di ulivo secolari (con una densità notevole e con la previsione di progetto di spostare ben 252 piante);
- rilevata la dimensione dell'intervento in relazione al contesto di inserimento;
- valutata l'opportunità di approfondire lo studio degli impatti connessi alle opere in progetto, soprattutto in relazione alle componenti acqua, suolo, vegetazione e rifiuti, alla presenza di lame e di altre emergenze ambientali e/o architettoniche;
- valutata ancora l'opportunità di approfondire gli impatti connessi con il parco acquatico (consumo di acqua, impatto visivo, ecc.);
- attesa la presenza di pareri contraddittori del Comune di Fasano e l'assenza dei sollecitati pareri dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Brindisi e della Soprintendenza ai B.B.A.A. in merito al rilascio di autorizzazione all'espianto di alberi di ulivo e querce da sughero;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/1/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un insediamento turistico in località Pettolecchia - Savelletri nel Comune di Fasano (Br) proposto dalla Pettolecchia S.r.l. - Via Macchie, 31/10 - Palese (Ba) - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 giugno 2003, n. 184

Realizzazione di un parco eolico sito in località Monte Calvello - Comune di Troia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 23 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13250 del 10.12.2001, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico sito in località "Monte Calvello" nel Comune di Troia (Fg) da parte dei Sigg. Martino Giuseppe e Pericola Antonietta, tramite l'Ing. Silvio Carosielli - Via Filangieri, 1/F - Foggia -;
- con nota prot. n. 1011 del 07.03.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 1584 del 20.03.2002 veniva trasmessa la certificazione del Comune di Troia attestante l'avvenuta affissione all'albo pretorio, dal 14.12.2001 al 15.01.2002, dell'avviso pubblico di cui sopra e la comunicazione che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 2356 dell'08.04.2002, il Settore

Ecologia sollecitava il parere del Comune interessato relativamente all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 7436 del 05.09.2002 veniva trasmessa copia conforme della Delibera del C.C. del Comune di Troia n. 40 del 16.07.2002, dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto;
- con successiva nota prot. n. 9392 del 31.10.2002, il Settore Ecologia richiedeva al proponente degli elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 3604 del 22.04.2003, il proponente inviava quanto richiesto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, diminuendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che vengano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico;
 - che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali, realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano effettivamente utilizzati nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica, così come dichiarato del S.I.A.;
 - che vengano realizzate delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole e che l'allargamento di tratte di strade interpoderali (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) sia effettuato mediante sterrati non asfaltati (tipo macadam);
 - che tutti i materiali derivanti dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano ove possibile, riutiliz-

zati: il terreno agricolo ridistribuito nell'area circostante, la frazione di suolo sterile in parte nella realizzazione delle basi per le strade e le piazzole di servizio, in parte per il miglioramento della viabilità interponderale della zona. Qualora ciò non sia possibile, i materiali di risulta del cantiere devono essere smaltiti in discarica specializzata per inerti;

- che venga assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori) e, data la pericolosità degli stessi, si prescrive lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. N. 95 del 27.01.1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/1010/CEE relative all'emanazione degli oli usati);
 - che siano realizzati, come azione di mitigazione, interventi di rinaturazione e restauro ambientale all'atto della chiusura dei cantieri utilizzando specie autoctone per la ricostituzione di bordure lungo le strade di servizio al fine di garantire una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni,

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico sito in località "Monte Calvello" nel Comune di Troia (Fg) proposto dai Sigg. Martino Giuseppe e Pericola Antonietta, tramite l'Ing. Silvio Carosielli - Via Filangieri, 1/F - Foggia -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, diminuendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che vengano utilizzate vernici non riflettenti per le parti metalliche, al fine di mitigare l'impatto paesaggistico;
 - che tutti i materiali derivanti dagli interventi di adeguamento delle strade interpoderali, realizzazione di piazzali e del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano effettivamente utilizzati nella realizzazione della viabilità di servizio e nel consolidamento della rete viaria di accesso, senza far ricorso alla messa in discarica, così come dichiarato del S.I.A.;
 - che vengano realizzate delle piste di servizio per il collegamento delle piazzole e che l'allargamento di tratte di strade interpoderali (ad eccezione delle strade esistenti già bitumate) sia effettuato mediante sterrati non asfaltati (tipo macadam);
 - che tutti i materiali derivanti dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia al punto di raccolta ENEL, vengano ove possibile, riutilizzati: il terreno agricolo ridistribuito nell'area circostante, la frazione di suolo sterile in parte nella realizzazione delle basi per le strade e le piazzole di servizio, in parte per il miglioramento della viabilità interponderale della zona. Qualora ciò non sia possibile, i materiali di risulta del cantiere devono essere smaltiti in discarica specializzata per inerti;
 - che venga assicurato l'adeguato trattamento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (oli per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico

e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, oli presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori) e, data la pericolosità degli stessi, si prescrive lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. N. 95 del 27.01.1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/1010/CEE relative all'emanazione degli oli usati);

- che siano realizzati, come azione di mitigazione, interventi di rinaturazione e restauro ambientale all'atto della chiusura dei cantieri utilizzando specie autoctone per la ricostituzione di bordure lungo le strade di servizio al fine di garantire una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 giugno 2003, n. 185

Realizzazione di un parco eolico sito in S. Agata di Puglia (Fg) con connessione alla rete di trasmissione nazionale in agro del Comune di

Accadia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 23 del mese di giugno in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 706 dell'01.02.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico sito in S. Agata di Puglia (Fg) con connessione alla rete di trasmissione nazionale in agro del Comune di Accadia (Fg) da parte della FRI-EL S.p.A. - Via Portici, 14 - Bolzano;
- con nota prot. n. 1347 del 06.02.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 2246 del 26.02.2003, la FRI-EL S.p.A. trasmetteva copia delle comunicazioni attestanti l'avvenuto deposito del progetto presso i Comuni interessati;
- con nota prot. n. 3274 del 10.04.2003, il Settore Ecologia invitava il Comune di Accadia e quello di S. Agata di Puglia a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se erano pervenute osservazioni in merito all'intervento da realizzare;
- con nota acquisita al prot. n. 3734 dell'01.05.2003 veniva trasmessa l'attestazione del Comune di Accadia assicurante l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico di cui sopra;

- con. nota acquisita al prot. n. 5231 del 17.06.2003, il Comune di Sant'Agata di Puglia comunicava di aver dato avviso pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali mediante affissione all'albo pretorio e che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota inviava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
 - espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di VIA, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - che vengano assicurati l'effettivo impegno della rete viaria di accesso esistente e la realizzazione di limitati tratti di strade interpoderali esclusivamente mediante sterrati di accesso non asfaltati, utilizzando i materiali provenienti dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia ai punti di raccolta dell'ENEL;
 - che l'eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
 - che vengano realizzati i previsti interventi di rinaturazione nella zona di rispetto (lungo le strade di accesso) e nelle aree limitrofe per ricostruire lembi di pascolo e aree boschive, esclusivamente con vegetazione autoctona di pregio, al fine di garantire e/o ripristinare una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;
 - che venga assicurata la presenza e/o salvaguardia dei corridoi ecologici esistenti sia per la teriofauna che per l'avifauna;
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, diminuendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi, ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento;
 - che venga assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. N. 95 del 27.01.1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/1010/CEE relative all'emanazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico sito in S. Agata di Puglia (Fg) con connessione alla rete di trasmissione nazionale in agro del Comune di Accadia (Fg) proposto dalla FRI-EL S.p.A. - Via Portici, 14 - Bolzano, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - che vengano assicurati l'effettivo impegno della rete viaria di accesso esistente e la realizzazione di limitati tratti di strade interpoderali esclusivamente mediante sterrati di accesso non asfaltati, utilizzando i materiali provenienti dagli scavi per i plinti e dalla realizzazione del cavidotto interrato per il trasporto dell'energia ai punti di raccolta dell'ENEL;

- che l'eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
 - che vengano realizzati i previsti interventi di rinaturazione nella zona di rispetto (lungo le strade di accesso) e nelle aree limitrofe per ricostruire lembi di pascolo e aree boschive, esclusivamente con vegetazione autoctona di pregio, al fine di garantire e/o ripristinare una adeguata area per il rifugio dei piccoli mammiferi;
 - che venga assicurata la presenza e/o salvaguardia dei corridoi ecologici esistenti sia per la teriofauna che per l'avifauna;
 - che venga prevista la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, diminuendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi, ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento;
 - che venga assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio oli esausti" (D. Lgs. N. 95 del 27.01.1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/1010/CEE relative all'emanazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente Del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 giugno 2003, n. 186

P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 4a "Misure di pianificazioni - incentivi per la redazione ed attuazione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico. Annualità 2000 e 2001. Comuni associati: Tricase (capofila) Tiggiano, Corsano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo - "Piano di zonizzazione e di risanamento acustico". Revoca finanziamento.

L'anno 2003 addì 23 del mese di giugno in Bari presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Genaro Rosato ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell'ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000 - 2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione della Misura 5.2;

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160, relativamente alla misura 5.2 - "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n°167 del 10/08/2001, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 4a della misura POR 5.2 "INCENTIVI PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO", con indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2000 - 2001, ammontanti complessivamente a £. 1.404.570.258 pari a Euro 725.400,00;

PRESO ATTO che l'intervento "PIANO DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO" proposto dai COMUNI ASSOCIATI: TRICASE (capofila) TIGGIANO, CORSANO, CAGLIANO DEL CAPO e CASTRIGNANO DEL CAPO, di importo complessivo pari a Euro 103.291,38 (£.200.000.000), è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MISURA 5.2 - Azione 4a Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 95.544,53 (£.185.000.000), comprensivo di I.V.A., di cui Euro 87.797,68 (£.170.000.000) quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 7.746,85 (£.15.000.000) quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale pari a Euro 7.746,85 (£.15.000.000),

VISTO che i COMUNI ASSOCIATI: TRICASE (capofila) TIGGLANO, CORSANO, CAGLIANO DEL CAPO e CASTRIGNANO DEL CAPO, A SEGUITO DELLA NOTA DEL Settore ECOLOGIA n°3728 del 13/05/2002, con la quale si sollecitava l'invio della dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori e dell'avvio diretto dell'attività, previsto dall'art.32 della L.R. n°13/2000, con indicazioni della normativa di riferimento adottata per l'affidamento degli incarichi e/o dei lavori, nonché l'atto di approvazione del nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conse-

guate a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, comunicava con nota prot n°9926 del 29/05/02 prot. Ufficio n°6555 del 06/08/2000 che i Comuni di TRICASE, TIGGIANO, CORSANO, CAGLIANO DEL CAPO e CASTRIGNANO DEL CAPO rinunciavano al finanziamento concesso per aver riscontrato irregolarità amministrativa nell'iter procedurale di avviamento;

PRESO ATTO di quanto comunicato con la nota prot. n°9926/02 succitata, si ritiene conseguentemente, di disporre ai sensi dell'art.35 della L.R. n°13/2000, la revoca del finanziamento P.O.R. annualità 2000 - 2001 pari a e 95.544,53 ai Comuni Associati: TRICASE (capofila), TIGGIANO, CORSANO, CAGLIANO DEL CAPO e CASTRIGNANO DEL CAPO;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di revocare ai Comuni Associati: TRICASE (capofila), TIGGIANO, CORSANO, CAGLIANO DEL CAPO e CASTRIGNANO DEL CAPO, il finanziamento P.O.R. annualità 2000 - 2001 per l'attuazione dell'intervento "PIANO DI ZONIZZAZIONE E DI RISANAMENTO ACUSTICO" di cui alla Misura 5.2 Azione 4a;

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento ai COMUNI ASSOCIATI: TRICASE (capofila), TIGGIANO, CORSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO e CASTRIGNANO DEL CAPO.

Il presente atto è composto da 4 pagine ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2003, n. 195

Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli Castriotta srl di Manfredonia - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare per inerti industriali - Loc. "San Leonardo" agro di Manfredonia.

L'anno 2003 addì 7 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16.7.02 la ditta F.lli Castriotta s.r.l., con sede in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio n. 14, ha chiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento di una cava, di calcare per inerti industriali, sita in località "San Leonardo" dell'agro di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 43 particella n. 111;

- con nota del 14.10.2002 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito, previste dal c. 4 art. 11 L.R. 11/01;
- con nota prot. n. 9910 del 4.12.2002 questo Settore ha invitato la Provincia di Foggia, il Comune di Manfredonia e l'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. 14316 del 3.4.2003 la Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole all'intervento;
- ad oggi non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A, nella seduta del 5.6.2003 ha espresso parere sfavorevole per la compatibilità ambientale sulla base delle seguenti argomentazioni: "Nel progetto di coltivazione nulla è detto sulla morfologia finale delle pareti di cava. Dagli elaborati grafici si potrebbe dedurre che ci sarà un unico gradone, alla profondità di 30 m. dal p.c., la cui pedata può essere valutata in circa 5 m.

Con tale morfologia non sono rispettate le distanze dai confini di proprietà previste dalla legge.

Condividendo quanto stabilito dal Regolamento allegato alle N.T.A. del P.R.A.E. (art. 4) si ritiene opportuno conferire un rapporto 1:3 tra pedata e alzata dei gradoni..

Non è stata fatta la verifica di stabilità della scarpata definitiva nonostante, sia espressamente richiesto dal D. Lgs. n° 624/96 sulla sicurezza nella industria estrattiva.

Il progetto di ripristino e sistemazione risulta poco chiaro e costituito da interventi irrazionali ed irrealizzabili. Non sono definiti i tempi di attuazione del recupero né determinati i relativi costi. Infatti la voce "recupero ambientale" non è prevista nell'analisi costi-benefici.

Nel SIA si sostiene che l'ampliamento di progetto risulta pienamente conforme alle prescrizioni delle NTA del PUTT; esso riporta i generali indi-

rizzi di tutela ma non le prescrizioni relative all'attività estrattiva. L'allegato 3 alle N.T.A., infatti, richiede per le nuove attività estrattive o per l'ampliamento di attività esistenti in aree ricadenti in un ATE di tipo C, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e stabilisce i contenuti degli allegati alla domanda di autorizzazione. Pertanto la ditta in oggetto dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

Nel suddetto SIA si sostiene, inoltre, che nonostante la presenza di un impianto di frantumazione, delle macchine operatrici e dell'uso di esplosivo, il rumore prodotto nella fase di coltivazione della cava non comporta danni di alcun genere all'ambiente circostante nonostante la presenza di un'azienda agrituristica, denominata "Posta del Falco", a circa 160 m. a nord della cava, e della Chiesa di S. Leonardo a 260 m. ad ovest dell'area estrattiva.

Tali affermazioni sarebbero dovute essere avvalorate dalla valutazione d'impatto acustico in ambiente abitativo prevista dalla legge 447/95, dal D.P.C.M. 14.11.97 e/o D.P.C.M. 01.03.91; valutazione che non è stata effettuata.

Relativamente alle vibrazioni prodotte dall'uso di esplosivo si sostiene che, sulla base della valutazione dell'impatto sismico delle volate brillate nella cava in oggetto ed eseguita dalla ditta SEI di Ghedi (BS), esse non comportano danni ai manufatti esistenti nella zona circostante la cava. L'allegata relazione della ditta SEI, invece, conclude che "il brillamento della volata standard in uso nella cava, con carica $Q=64$ Kg, consente il mantenimento del valore di velocità di vibrazione di 3 mm/s (indicato come limite per l'edificio più delicato presente nella zona di scavo) fino alla distanza minima dal fronte di 278 m." Pertanto, la suddetta volata non potrà essere fatta brillare a distanza minore di 278 m. dagli edifici.

Non è stato valutato l'impatto del brillamento delle mine sulla SS n° 89."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 5.6.2003 e per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, all'intervento proposto dalla ditta F.Ili Castriotta s.r.l., con sede in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio n. 14, per l'ampliamento di una cava, di calcare per inerti industriali, sita in località "San Leonardo" dell'agro di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 43 particella n. 111;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia e all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- pubblicato, a cura del proponente, per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- pubblicato per estratto sul B.U.R.P.;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2003, n. 196

Procedure di V.I.A. - Ditta Semeraro Santo di Ostuni - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per nuova cava di tufo calcare - Loc. "Sessana" agro di Ostuni.

L'anno 2003 addì 7 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 20.9.02 (acquisita al prot. n. 8356 dell'1.10.2002) la ditta Semeraro Santo, con sede in Ostuni alla C.da Grotta Figazzano s.n., ha presentato, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per la Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di apertura di una nuova cava di "tufo calcare" sita in località "Sessana" dell'agro di Ostuni ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 194 particelle n. 128/p, 129, 130, 131, 132/p, 134/p, 135, 136 e 171;
- con nota prot. 9909 del 4.12.2002, questo Settore ha invitato:
 - a) la ditta proponente a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 - b) il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Avetrana ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- in data 31.10.02 la ditta Tarantino ha effettuato le pubblicazioni di rito e con nota acquisita al prot. 233 del 17.1.2003 ne ha trasmesso copia;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Ufficio, alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 24.6.2003, ha esaminato la documentazione agli atti e nel valutare le componenti ambientali inte-

ressate dal progetto e previste dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 337" ha ritenuto che tale valutazione non risulta essere esaustiva in quanto non è stata valutata la componente di impatto sulla vegetazione spontanea (macchia mediterranea e specie arbuste tipiche del bosco della Murgia). Inoltre, il Comitato a seguito di sopralluogo effettuato il 23.6.03, al fine di verificare lo stato dei luoghi nell'area in oggetto, ha ritenuto che il sito è quello tipico di un'area incontaminata con presenza di diverse unità abitative rurali destinate ad abitazioni stagionali e ad agriturismo, e, pertanto di grande pregio ambientale. Per tali motivazioni il Comitato ha espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7,
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 24.6.2003 al progetto presentato dalla ditta Semeraro Santo, con sede in Ostuni alla C.da Grotta Figazzano s.n., di apertura di una nuova cava di

“tufo calcare” sita in località “Sessana” dell’agro di Ostuni ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 194 particelle n. 128/p, 129, 130, 131, 132/p, 134/p, 135, 136 e 171;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il presente provvedimento dovrà essere:
 1. notificato all’Assessorato Regionale all’Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Avetrana;
 2. pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell’art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 3. pubblicato, per estratto, sul B.U.R.P.;
 4. trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 luglio 2003, n. 201

Ampliamento del complesso alberghiero “Baia delle Zagare” in località Valle dei Mergoli - Comune di Mattinata (Fg) - Prop. Vittoria s.r.l. - Procedura di V.I.A.

L’anno 2003 addì 8 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9830 del 02.12.2002 la Vittoria S.r.l. - Piazza Cavour, 14 - Foggia - ha presentato, ai sensi dell’ art. 4, L.R. n. 11/2001,

istanza di compatibilità ambientale per l’ampliamento del complesso alberghiero “Baia delle Zagare” in località Valle dei Mergoli, nel Comune di Mattinata;

- con nota prot. n. 9895 del 03.12.2002, il Settore Ecologia richiedeva al proponente copia delle pubblicazioni di cui all’art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Mattinata, Provincia di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ad esprimere il parere ai sensi dell’art. 11, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 777 dell’01.02.2003, il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni avvenute sul B U RP n. 163 del 24.12.2002, sul quotidiano nazionale “La Stampa” e sul quotidiano locale “La Gazzetta del Mezzogiorno”, entrambi del 17.12.2002;
- con nota acquisita al prot. n. 2890 del 27.03.2003, l’Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole al progetto in questione;
- con nota acquisita al prot. n. 4630 del 28.05.2003, l’Ente Parco Nazionale del Gargano esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’ampliamento di che trattasi;
- con nota prot. n. 4665 del 28.05.2003, il Settore Ecologia sollecitava il parere dell’Amministrazione Comunale di Mattinata;
- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all’intervento, secondo quanto prescritto dall’art. 12, comma 1 L.R. n. 11/2001;
- rilevato che l’entità dell’intervento prevede un ampliamento con un minimo aumento di volumetria ed un incremento di soli 12 posti letto, ottenuti tra l’altro in seguito alla demolizione di bungalows esistenti;
- esaminato l’ambito di intervento che vede la zona già fortemente antropizzata in quanto sono

edificati volumetrie già dagli anni 70 per essere destinati all'attività turistica alberghiera;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 24.06.2003, esaminata la documentazione progettuale e lo studio d'impatto ambientale specificamente al punto 4.4.2.5. ove si rileva che lo studio effettuato per ogni singola componente presa in esame risulta di impatto trascurabile o addirittura nullo in alcuni indicatori, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che la verifica e la conformità degli aumenti delle superfici e dei volumi dei manufatti a costruirsi avvenga nei limiti previsti dalla pianificazione urbanistica a livello locale;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/1/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 24.06.2003, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'ampliamento del complesso alberghiero "Baia delle Zagare" in località Valle dei Mergoli, nel Comune di Mattinata, proposto

dalla Vittoria S.r.l. - Piazza Cavour, 4 - Foggia -, a condizione che la verifica e la conformità degli aumenti delle superfici e dei volumi dei manufatti a costruirsi avvenga nei limiti previsti dalla pianificazione urbanistica a livello locale;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione, di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere in originale il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 luglio 2003, n. 204

L.R. n. 62/1985. "Interventi di disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso". Integrazione della graduatoria per l'anno 2003 di cui alla D.D. n. 188 del 1° luglio 2003.

L'anno 2003 addì 11 del mese di luglio in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli:

VISTA la legge regionale 8 giugno 1985, n. 62 “Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 697 del 16.05.2003, con la quale è stato approvato il programma di intervento del 2003 per la pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso;

VISTA, in particolare, la parte del programma che individua:

- a) quale oggetto di contribuzione regionale gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabili non già oggetto di concessione demaniale;
- b) la ripartizione delle risorse disponibili (pari a E. 516.456,00) tra i diversi ambiti provinciali in relazione alla lunghezza delle coste;
- c) i criteri per la formulazione delle graduatorie provinciali in funzione delle quali individuare gli interventi da ammettere a finanziamento contributivo, d) le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi;

VISTA la nota raccomandata, anticipata via fax a tutti i comuni interessati, prot. n. 4291 del 19 maggio 2003 del Settore Ecologia, con la quale è stata data diffusione delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in merito alla pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso e sono state definite le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni;

RISCONTRATO che, entro i termini temporali prescritti, sono pervenute all'Assessorato all'Ambiente n. 44 istanze da parte di comuni costieri singoli o associati;

ESPLETATA l'istruttoria delle n. 44 istanze pervenute e formulate le graduatorie provinciali, nel rispetto dei criteri di selezione di ripartizione delle risorse di cui al programma regionale approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 697/2003;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.188 del 1° luglio 2003 con cui si è provveduto all'approvazione delle graduatorie provinciali, come da tabella alla stessa allegata, con l'indicazione degli interventi ammissibili e di quelli

non ammissibili per il successivo finanziamento fino al completamento delle risorse disponibili;

ATTESO che il comune di Vieste (FG) ha prodotto in data 18.06.2003, l'istanza di cui alla DGR 697/2003 che è pervenuta, tramite fax, al Settore Ecologia in pari data, tempo utile per l'inoltro della stessa;

ATTESO, altresì, che la predetta istanza del comune di Vieste, a causa di disguidi procedurali di registrazione atti è stata acquisita al protocollo ufficiale del Settore Ecologia in data 09.07.2003 e solo contestualmente assegnata per competenza all'Ufficio Piani e Programmi dello stesso Settore;

Adempimenti contabili ai sensi della legge regionale n.28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, che saranno adottati con successivo provvedimento dirigenziale.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che il comune di Vieste (FG) ha prodotto in data 18.06.2003, l'istanza di cui alla DGR 697/2003 che è pervenuta, tramite fax, al Settore Ecologia in pari data, tempo utile per l'inoltro della stessa;
2. DI DARE ATTO, altresì, che la predetta istanza del comune di Vieste, a causa di disguidi procedurali di registrazione atti è stata acquisita al

protocollo ufficiale del Settore Ecologia in data 09.07.2003 e solo contestualmente assegnata per competenza all'Ufficio Piani e Programmi dello stesso Settore;

3. DI INTEGRARE, per i motivi di cui sopra, la tabella allegata alla determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.188 del 1° luglio 2003 relativa alle graduatorie provinciali per gli interventi di cui alla L.R.62/85 e D.G.R. 697/2003, con l'inserimento del comune di Vieste (FG);
4. DI APPROVARE, con l'integrazione anzidetta, la graduatoria, di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, relativa alle istanze ritenute ammissibili e quelle ritenute non ammissibili per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi della l.r. 62/85 "Interventi per

la tutela dei litorali e delle acque di balneazione", formulata sulla base dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.697/2003;

5. DI PROVVEDERE con successivo e separato provvedimento, all'ammissione a finanziamento degli interventi, fino al completamento delle risorse finanziarie disponibili, così come disposto dalla l.r. n.62/85 e richiamato dalla deliberazione di Giunta regionale n.697/2003;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Settore Demanio Marittimo, nonché alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

L.R.62/85 - Deliberazione G.R. n. 697/2003- finanziamento ai Comuni costieri per l'anno 2003 - Integrazione alla tabella di cui alla D.D. 188/03

N°	COMUNI Prov. BARI	Popolazione media	Associazione di Comuni	Km. di costa non in concessione	% km. costa non balneabile	riconoscimento "bandiera blu"	strumento urbanistico	cofinanziamento comunale (minimo 30%)	Costo intervento (in €)	Finanziamento richiesto (in €) (massimo richiedibile)	NOTE
1	Polignano a Mare	<20.000	NO	11,63				77,84%	174.700,65	38.723,58	
2	Giovinazzo	>20.000	NO	5,5				30,00%	70.000,00	40.000,00	
3	Bari	>40.000	NO	35				63,85%	110.643,87	40.000,00	
4	Molfetta	>40.000	NO	10				87,50%	80.000,00	10.000,00	
5	Bisceglie	>40.000	NO	9				80,40%	51.000,00	10.000,00	
6	Trani	>40.000	NO	6				30,00%	55.000,00	38.500,00	
7	Barletta	>40.000	NO	3,5				75,00%	120.000,00	30.000,00	
8	Mola di Bari	>20.000	NO	7	14,00%	NO	PRG	33,00%	n.p.	67%	escluso per mancanza di rendicontazione finanziamento 2002 e per non aver indicato il costo dell'intervento
COMUNI Prov. BRINDISI											
1	Carovigno	<20.000	NO	18				31,03%	58.000,00	40.000,00	
2	Torchiarolo	<20.000	NO	6				30,00%	48.000,00	33.600,00	
3	San Pietro Vernotico	<20.000	NO	3,5				30,00%	9.200,00	6.450,00	
4	Fasano	>40.000	NO	15				30,00%	42.857,00	30.000,00	
5	Brindisi	>40.000	NO	n.p.				33,00%	60.000,00	40.000,00	
COMUNI Prov. FOGGIA											
1	Lesina	<20.000	NO	23,2				35,00%	55.000,00	35.750,00	
2	Isole Tremiti	<20.000	NO	20,5				30,00%	57.142,86	40.000,00	
3	Mottinata	<20.000	NO	16,5				30,00%	57.142,86	40.000,00	
4	Peschici	<20.000	NO	11				30,00%	60.000,00	40.000,00	
5	Rodi Garganico	<20.000	NO	10	-----	SI		51,14%	52.000,00	25.407,20	
6	Zapponeta	<20.000	NO	10	0,10%	NO		30,00%	30.987,41	21.691,19	
7	Ischitella	<20.000	NO	7				37,00%	23.000,00	14.490,00	
8	Sannicandro Garganico	<20.000	NO	6				30,00%	5.754,77	4.028,34	
9	Cagnano Varano	<20.000	NO	5				35,00%	21.000,00	13.650,00	
10	Vieste	<20.000	NO	4,4	1,18%	SI	PRG	30,00%	15.550,00	10.885,00	
11	Chieuti	<20.000	NO	3	-----	NO	SI	30,00%	30.000,00	20.000,00	
12	Vico del Gargano	<20.000	NO	3	-----	NO	SI	30,00%	35.000,00	25.000,00	
13	Margherita di Savoia	<20.000	NO	10	0%	SI	PRG		n.p.	n.p.	escluso per non aver indicato il costo d'intervento
COMUNI Prov. LECCE											
1	Comuni Unione Terra di Leuca (Alessano, Corsano, Ggliano d Capo, Morciano, Patù, Salve, Tiggiano).	<20.000	SI	33				32,00%	80.229,02	40.000,00	
2	Melendugno - Otranto	<20.000	SI	30				60,00%	100.000,00	40.000,00	
3	Taviano - Gallipoli - Racale	<20.000	SI	25,3				40,00%	67.500,00	40.000,00	
4	Diso - Andrano - Castro - Santa Cesarea Terme	<20.000	SI	22				35,00%	78.690,00	40.000,00	
5	Porto Cesareo	<20.000	NO	18,00				30,00%	101.970,00	40.000,00	
6	Ugento	<20.000	NO	13				30,00%	75.000,00	40.000,00	
7	Castignano del Capo	<20.000	NO	9				32,00%	38.165,55	25.952,58	
8	Tricase	<20.000	NO	8				34,00%	19.635,00	12.959,10	
9	Vernole	<20.000	NO	6				30,00%	10.850,00	7.595,00	
10	Lecce	>40.000						76,81%	172.496,81	40.000,00	
COMUNI Prov. TARANTO											
1	Maruggio	<20.000	NO	9,2				31,00%	39.600,00	27.324,00	
2	Pulsano	<20.000	NO	7,5				36,00%	35.000,00	22.400,00	
3	Castellaneta	<20.000	NO	6				35,00%	27.000,00	17.550,00	
4	Lizzano	<20.000	NO	5				30,00%	33.000,00	23.100,00	
5	Toricella	<20.000	NO	3,8				30,00%	5.890,50	4.123,35	
6	Palagianò	<20.000	NO	3				30,00%	36.000,00	25.200,00	
7	Ginosa	<40.000	NO	5,5				35,00%	50.000,00	32.500,00	
8	Manduria	<40.000	NO	n.p.				35,00%	40.000,00	26.000,00	
9	Taranto	>40.000						30,00%	54.000,00	37.800,00	